

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**di Consiglio di Amministrazione**  
**n. 18 del 27 giugno 2023**

**“RICOGNIZIONE DELLA VIGENTE DOTAZIONE DI PERSONALE E IN  
MATERIA DI ECCEDENZA DI PERSONALE, NONCHE’ APPROVAZIONE DEL  
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 AI SENSI  
DEGLI ART. 33 E 6 DEL D.LGS 165/2001”**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **27** del mese di **giugno**, alle ore **17.30** la sede del Consorzio e in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

|                                      | Presenti | Assenti  |
|--------------------------------------|----------|----------|
| <b>Giovanni PONCHIO (Presidente)</b> | <b>X</b> |          |
| <b>Diego BEVILACQUA</b>              | <b>X</b> |          |
| <b>Luigi CONTEGIACOMO</b>            | <b>X</b> |          |
| <b>Francesco JORI</b>                | <b>X</b> |          |
| <b>Susanna MINCHIO</b>               | <b>X</b> |          |
| <b>Vincenzo VOZZA</b>                |          | <b>X</b> |
| <b>Maria Rita ZANARDI</b>            | <b>X</b> |          |

E' segretario della seduta il dottor **Daniele Ronzoni**, Direttore del Consorzio.

**Giovanni Ponchio**, Presidente del Consorzio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine complessive, è letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
**G. Ponchio**

Il segretario  
**D. Ronzoni**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Certifico io sottoscritto, Daniele Ronzoni Direttore del Consorzio, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web consortile in bacheca elettronica per i 15 giorni successivi alla data assegnata di protocollo.*

IL DIRETTORE  
D. Ronzoni

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

*La presente deliberazione, dichiarata di immediata eseguibilità, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è **DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi di legge.*

IL DIRETTORE  
D. Ronzoni

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente:

richiamato l'art. 4 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio videoconferenza o in sola audio conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo della riunione il Presidente e il Direttore che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;

dato atto che tramite la lettera di convocazione prot. n. 832 del 19/06/2023 era stato inviato a tutti i componenti del CdA il link <https://meet.goto.com/215152213>, tramite il partecipare alla seduta in videoconferenza sulla piattaforma Gotomeeting;

dato atto altresì:

- che il Presidente, i Consiglieri Francesco Jori e Maria Rita Zanardi e il Direttore sono fisicamente presenti nella sala di riunione
- che i Consiglieri Luigi Contegiacomo, Susanna Minchio e Diego Bevilacqua sono presenti in quanto collegati in videoconferenza e in audioconferenza
- che ha provveduto personalmente a verificare l'identità di ciascuno mediante opportuni riscontri
- che ha provveduto personalmente a verificare che ciascuno possa sentire gli interventi di tutti gli altri partecipanti alla seduta, che ciascuno possa intervenire e che il Direttore sia in grado di verbalizzare e di fornire assistenza giuridico-amministrativa
- che il Consigliere Vincenzo Voza è assente giustificato;

dà atto che sussistono le condizioni per la regolarità della seduta;

VISTO CHE l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della Legge n.183/2011, c.d. legge di stabilità 2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che “2. *Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse*

*umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”;*

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 al comma 2 stabilisce che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

PRESO ATTO CHE il D.L. n. 80/2021 all'art. 6 comma 2 lett. c) stabilisce che il piano triennale dei fabbisogni di personale viene assorbito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

PRESO ATTO CHE il resoconto della riunione della Commissione Arconet del 14 dicembre 2022 ha evidenziato che *“al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell'ente, il DUP deve fare necessariamente riferimento alle risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo. Risulta pertanto evidente che, in occasione dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione, gli enti non possono fare riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale definito nell'ultimo PIAO adottato che riguarda il triennio che decorre dall'esercizio in corso. Per consentire la determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è necessario che nel DUP sia inserita la programmazione triennale del personale (aggiornata rispetto all'ultimo PIAO adottato), eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO”*. Di conseguenza, *“al pari di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del DM 30 giugno 2022 per la sottosezione a) sul valore pubblico della Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione che, per gli enti locali, fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione, anche per la sottosezione della Sezione Organizzazione e Capitale umano del PIAO riguardante il piano triennale del fabbisogno del personale, gli enti locali devono fare riferimento alle indicazioni del DUP riguardanti la programmazione triennale dei fabbisogni di personale”*. Ne consegue che la soluzione proposta da Arconet è quella di adottare il programma dei fabbisogni nel Dup e riproporlo poi nel Piao; CONSIDERATO che la programmazione dei fabbisogni del personale è compito della Giunta, e nel caso del Consorzio del Consiglio di Amministrazione, per cui appare opportuno, in attesa di un auspicato coordinamento normativo, approvare con deliberazione di CdA il nuovo Piano triennale dei fabbisogni di personale e poi allegare tale deliberazione al Piano Programma che verrà approvato dall'Assemblea consortile e infine riproporla poi nel PIAO che verrà approvato dal CdA;

VERIFICATO CHE:

- la legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
- la modifica apportata con la predetta legge n. 183/2011 all'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 16 della Legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei soprannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, tant'è che in difetto di detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La*

*mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;*

ASSUNTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

DATO ATTO che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, ... non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008”;

PRESO ATTO, come da comunicazione del Direttore, che la spesa del personale prevista per l'anno 2023 è pari ad € 214.064,69, mentre nell'anno 2008 era stata pari ad € 230.189,49 ai sensi dell' art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

DATO ATTO, sempre sulla base della comunicazione del Direttore, che il rapporto tra spese del personale e spese correnti, sulla base delle previsioni per l'anno 2023 è pari al 17,85%, la spesa corrente prevista è pari ad € 1.199.034,87 e quella totale del personale, compreso IRAP, è pari ad € 214.064,69;

VALUTATA la comunicazione del Direttore sulla assenza di condizioni di soprannumero o eccedenza nell'Ente, tenuto conto della rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti svolti;

RICHIAMATO l'art. 91 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., ai sensi del quale gli Enti Locali sono tenuti alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, rispettando i limiti di spesa imposti dalla normativa in materia;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra codifica la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli Enti Locali, prevedendo l'obbligo di correlare le decisioni in ordine alla dotazione organica alle effettive esigenze produttive, alle scelte strategiche complessive dell'Ente ed alle disponibilità finanziarie, con lo scopo di effettuare la previsione dei posti vacanti che si intendono ricoprire indicando le modalità di reperimento delle risorse umane;

VISTI:

- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 che ha fissato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- l'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75 del 2015 e in particolare la seguente previsione “In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;

CONSIDERATO che le citate linee di indirizzo sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, cioè il 27/07/2018, per cui la sanzione prevista, ossia il blocco delle assunzioni (art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001) in caso di mancata approvazione del Piano, decorrere dal sessantesimo giorno di pubblicazione del presente decreto e quindi dal 22/09/2018;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del documento di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 tenuto conto dei principi e delle norme in vigore, al fine di garantire la funzionalità dei servizi, e definire le linee di pianificazione del programma di assunzione per il triennio di riferimento e provvedere agli adempimenti per l'applicazione del comma 424 della L. 190/2014;

TENUTO conto della Dotazione organica del personale consortile, approvata con Deliberazione di Cda n. 6 del 7 maggio 2007 e in vigore dal 1° giugno 2007;

DATO ATTO che la pianificazione del programma di assunzione può essere sintetizzata nel seguente modo:

ANNO 2024

- si prevede l'utilizzo di n. 2 dipendenti di altri Enti ciascuno da 4 ore settimanali, di cui uno inquadrato con qualifica ex D1 giuridico ora area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e uno inquadrato con qualifica ex C1 giuridico ora area degli istruttori negli specifici settori della contabilità e della gestione

del personale, attraverso assunzione ex art. 1 comma 557 l. 311/2004, con decorrenza dal 01.01.2024, fino al 31.12.2024 per una spesa complessiva prevista di € 6.339,35;

ANNO 2025

- nessuna variazione;

ANNO 2026

- nessuna variazione;

ATTESO che:

- presso il Consorzio non risultano vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie vigenti o approvate;
- il comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 prevede che per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (come è il caso del Consorzio), le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008; poiché nel 2008 la spesa di personale del Consorzio è stata di € 230.189,49 e nel 2016 la spesa di personale del Consorzio è stata di € 166.238,90 (riduzione del 27,78%), è possibile dunque incrementare la spesa per il personale;
- la spesa del personale prevista per il 2023 è di € 214.064,69 e quindi risulta inferiore a quella sostenuta nell'anno 2008;

RITENUTO, pertanto, di disporre per l'anno 2024 le modalità di copertura dei posti, dando atto che prima di procedere alle nuove procedure concorsuali o allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti è necessario attuare quanto disposto dall'art. 30 comma 2 bis e dall'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e a tal fine si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12559/2017, che ha sottolineato l'obbligatorietà dell'istituto della mobilità volontaria in via preventiva anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie;

CONSIDERATO CHE la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) essendo non soggetti al patto di stabilità, hanno avuto cessazioni nell'anno precedente e quindi possono assumere entro il tetto di spesa del 100% della spesa della cessazione;
- 2) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 3) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione, ora assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- 4) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale che, ai sensi del comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006, non deve superare l'ammontare dell'anno 2008 per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (come è il caso del Consorzio),
- 5) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 6) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 7) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 8) abbiano attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

DATO ATTO CHE, in relazione ai suddetti vincoli:

- ☐ le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 4);

- con riferimento al precedente punto 5), il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 è approvato con il presente provvedimento;
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti da 6) a 8):
  - la ricognizione annuale delle eccedenze viene approvata con la presente deliberazione e non risultano eccedenze o soprannumeri;
  - il vigente Piano triennale delle azioni positive del Consorzio è stato approvato, all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 con deliberazione di CdA n. 36 del 22 dicembre 2022;
  - il Consorzio ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

ACQUISITO in data 21/06/2023 il parere favorevole del Revisore dei Conti, dottor Anatonio Malatrasi;  
 DATO ATTO CHE, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri, certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

DATO ATTO CHE risulta necessario dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. rappresentate in azienda e alle R.S.U.;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Direttore del Consorzio in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile dell'atto, come previsto dalle norme fissate nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

All'unanimità di voti legalmente espressi, mediante due separate votazioni, di cui una in merito all'atto e l'altra per dare l'immediata eseguibilità all'atto stesso,

## **DELIBERA**

- che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
- di dare atto che nell'Ente non sussistono alla data odierna dipendenti in soprannumero né in eccedenza;
- di dare atto, altresì, che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2024 procedure per la dichiarazione di esubero dei propri dipendenti;
- di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, il fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026 come sotto riportato, che individua le cessazioni nel triennio e il totale dei posti da coprire nel triennio:

### **ANNO 2024**

- si prevede l'utilizzo di n. 2 dipendenti di altri Enti ciascuno da 4 ore settimanali, di cui 1 inquadrato con qualifica ex D1 giuridico ora area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e uno inquadrato con qualifica ex C1 giuridico ora area degli istruttori negli specifici settori della contabilità, della gestione del personale e della gestione della sezione del sito web dedicata all'Amministrazione trasparente, attraverso assunzione ex art. 1 comma 557 l. 311/2004, con decorrenza dal 01.01.2024, fino al 31.12.2024 per una spesa complessiva prevista di € 6.339,35;

### **ANNO 2025**

- nessuna variazione;

### **ANNO 2026**

- nessuna variazione;
- di dare atto che il fabbisogno assunzionale avviene nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale;
- di dare informazione del presente atto alle OO.SS. rappresentate in azienda e alle R.S.U.;
- di prendere atto che il Direttore porrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compreso se previsto, l'adozione del relativo impegno di spesa, nonché la trasmissione del presente atto e successivi ai soggetti esterni, se interessati a qualsiasi titolo nel procedimento stesso;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

